

Codice A1817B

D.D. 6 aprile 2021, n. 903

Autorizzazione idraulica n. 74/2021 per la realizzazione di attraversamento del torrente Anza con passerella pedonale in località Ronco del Comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Comune di Macugnaga.



ATTO DD 903/A1817B/2021

DEL 06/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 74/2021 per la realizzazione di attraversamento del torrente Anza con passerella pedonale in località Ronco del Comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Comune di Macugnaga.

Premesso che:

con nota ns. prot. n. 13729 del 18/03/2021, il Comune di Macugnaga ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento del torrente Anza con passerella pedonale in località Ronco del Comune di Macugnaga (VB);

poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Torrente Anza è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi;

il Comune di Macugnaga ha approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto con D.G.C. n. 28 del 02/03/2021;

dall'esame degli atti progettuali, così come integrati con le note sopra indicate, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Anza.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati, relativamente alle opere in oggetto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la LR 23/2008;
- la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- l'art. 59 della LR 44/00;
- le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- la L.R. 37/2006

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Macugnaga alla realizzazione dell'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza del 18/03/2017 ns. prot. n. 13729, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - i lavori devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di

questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- in fase esecutiva dovrà essere valutata l'interferenza degli interventi con l'ambiente acquatico del Torrente Anza e sarà cura del committente acquisire il necessario parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 – D.G.R. n° 72-13725 del 29 Marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 Maggio 2011, in ordine alla tutela della fauna ittica.

2. di dare atto che l'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il referente

Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'